

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

GIUSTIZIA

5.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BERLINGUER**

INDICE

	<i>Pag</i>
Schema di provvedimento legislativo: Riforma dell'ordinamento della Corte d'assise (N. 185) (Discussione)	21
BERLINGUER, <i>Presidente e Relatore</i> - ALTAVILLA - MALGERI	

La seduta comincia alle 10.30.

ALTAVILLA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Riforma dell'ordinamento della Corte d'assise (N. 185).

PRESIDENTE, *Relatore*, ritiene anzitutto doveroso tributare al Guardasigilli un elogio per aver adempiuto all'impegno assunto di presentare un provvedimento legislativo che unificasse le diverse specie di Corti d'assise quali oggi sono previste dalle leggi in vigore e sopprimesse quell'istituto dello assessorato che, effettivamente, non aveva avuto buona rispondenza pratica, per i contrasti tra l'elemento tecnico e l'elemento popolare, e non era ispirato a criteri veramente democratici.

Nota come la Commissione si trova ora in un contrasto fra due opposte esigenze da una parte dar vita al più presto possibile ad

un ordinamento unitario, più democratico e più idoneo, e dall'altra procedere ad un esame ponderato delle disposizioni dello schema di provvedimento legislativo, poiché è certo che il nuovo ordinamento delle Corti d'assise dovrà aver vigore per lungo tempo, e qui si tratta proprio di regolare quell'organismo che dovrà giudicare dei delitti che più vivamente impressionano la coscienza popolare. Purtroppo la Commissione è stata convocata all'ultima ora ed è quindi mancata la possibilità di approfondire l'esame come sarebbe stato desiderabile. Limitandosi pertanto a sommi rilievi, osserva che nel provvedimento, senza dubbio ispirato ad una concezione veramente democratica, la cui accentuazione si è cercato di attenuare con qualche temperamento e, come dice la relazione ministeriale, con « prudenti e temporanei accorgimenti », sarebbe stato utile determinare una maggior gradualità del trapasso dall'una all'altra forma.

Indubbiamente la funzione del giudicare, anche se deferita al popolo, esige qualche requisito maggiore che non quello della pura iscrizione nelle liste elettorali, e di questo non sembra che si sia tenuto abbastanza conto. Come criteri limitativi per l'assunzione al gravissimo ufficio di giudice popolare, si esigono il titolo di studio della licenza elementare e requisiti di buona moralità. Immettendosi le donne nelle giurie popolari, se ne limita il numero ad un terzo rispetto agli uomini, sia per quanto riguarda l'iscrizione negli albi, sia

per quanto ha tratto alla composizione della giuria. Vi sono poi degli accorgimenti che intaccano quel criterio automatico della pura sorte, che pare sia il criterio ispiratore della legge.

A proposito di codesto criterio, osserva che nel provvedimento si dice che le Commissioni comunali devono estrarre a sorte dalle liste degli elettori un certo numero di cittadini elettori che dovranno essere compresi negli albi dei giudici popolari, e si dice che devono estrarre a sorte un numero corrispondente all'uno per mille, poi si soggiunge che ciascun comune dovrà compilare un elenco di giudici popolari da 50 a 500. Ma questa determinazione rende impossibile l'estrazione del numero minimo per quei comuni che hanno, ad esempio, due o tre mila abitanti soltanto.

Personalmente è d'accordo circa le richieste della licenza elementare come titolo minimo di studio, perché ritiene giusto che non ci siano più distinzioni di ceti, di categorie, di classi, e perché è persuaso che un buon artigiano, un buon operaio o un buon agricoltore siano in grado di giudicare quanto un intellettuale, soprattutto quando è prevista la limitazione della competenza, per quei reati che non esigono particolari cognizioni tecniche.

Così pure è perfettamente d'accordo sul criterio che anche le donne abbiano il diritto di essere immesse nelle liste dei giudici popolari. Crede, anzi, che la limitazione di un terzo possa anche essere superata: le donne possono essere in numero pari agli uomini.

Rispetto all'età, pensa che si possa anche arrivare all'età di trent'anni. Non c'è ragione per ritenere che un uomo di trent'anni non sia sufficientemente maturo e capace di giudicare, come pure pensa che si potrebbe arrivare a sessantacinque anni, dato che un uomo a tale età è normalmente in piena efficienza mentale.

Quanto ai precedenti penali, trova che, all'articolo 5 del provvedimento, che si riferisce soltanto all'iscrizione nella legge elettorale, si sia incorso in una omissione piuttosto grave. Da conto delle cause di esclusione che la lista elettorale contempla e nota come esse siano giuste per quanto concerne la iscrizione nelle liste elettorali, ma per quanto riguarda le condanne per la esclusione della lista dei giurati pensa che troppo poco si richieda e ritiene invece che si debba arrivare ad un criterio molto più rigoroso, anche escludendo coloro che hanno riportato condanne a pene restrittive della libertà personale, salvo che

non sia intervenuta la riabilitazione del condannato. E questa misura dovrebbe essere anche riprodotta all'articolo 6, rispetto ai carichi pendenti.

Inoltre, alla lettera c) dell'articolo 5, si esige la buona condotta morale. Questo requisito si riduce, in fondo, ad una di quelle formule che per sono rispecchiate in uno di quei tanti frettolosi certificati che rilasciano tutti i sindaci. Gli sembra che quando il Ministro sostiene nella sua relazione che non si è voluto ricorrere ad un criterio selettivo perché non si è trovato un organo idoneo per questa selezione e perché concetto più spiccatamente democratico era quello di rimettersi alla sorte, esprima un concetto alquanto in contrasto col sistema adottato nello schema di provvedimento, perché evidentemente il requisito della buona condotta morale è un requisito di natura opinabile, è un apprezzamento discrezionale, che non deriva da quel criterio rigido, automatico dell'estrazione a sorte. Ed allora, se c'è già una deroga a questo criterio rigido con la valutazione del requisito delle buone qualità morali, pensa che sia necessario anche un altro vaglio per aver garanzia che la funzione di giudice popolare sia esercitata con dignità ed assennatezza, richiedendosi un altro requisito che lasci adito alle Commissioni, che dovranno valutare i requisiti dei giudici popolari, anche di procedere a qualche esclusione da persone che, pur provviste di titolo di studio, pur avendo il riconoscimento di buona condotta morale, tuttavia, per loro leggerezza o per loro dissennatezza, non sono idonee ad una funzione così importante. Quest'altro requisito potrebbe essere quello della buona reputazione.

Nota poi che la formazione degli albi è sottoposta a due vagli distinti. Una prima selezione è operata dalla Commissione comunale la cui composizione ritiene possa restare com'è stabilita dal provvedimento. Essa dovrebbe anche valutare il requisito della buona reputazione o di assennatezza, insieme a quello della moralità.

Vi è poi una seconda Commissione che si potrebbe definire di appello, la quale rivede i titoli e gli albi, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 5 ed anche decidendo sugli eventuali reclami. Questa Commissione, secondo il progetto, dovrebbe essere composta del Presidente del tribunale e di due giudici. Trova che il criterio adottato è estremamente pericoloso ed in contrasto con le direttive che il Ministro dice nella sua relazione di aver seguito, cioè che il Ministero e le Autorità giudiziarie rimangano total-

mente estranee al criterio di scelta dei giudici popolari. Invece, questa Commissione di appello è composta esclusivamente di magistrati. Pensa che si debba tornare al sistema seguito in antico, cioè di una commissione costituita dal Presidente del tribunale, alla quale partecipano magistrati, ma anche un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed un rappresentante popolare, che può oggi essere il Sindaco o un suo delegato.

Nota, per quanto riguarda la tecnica legislativa, che contro l'operato della Commissione comunale possono sporgere reclamo coloro i quali siano stati omessi dalle liste e si soggiunge che la Commissione di appello decide su queste omissioni. Ma non si tratta, evidentemente, di omissioni. Se il criterio seguito fosse unicamente quello dell'estrazione a sorte, non si potrebbe reclamare, per omissione, che contro la sorte. Invece, si tratta di una cancellazione. Coloro che sono stati cancellati, perché ritenuti dalla Commissione comunale non in possesso di quei determinati requisiti, pur essendo compresi fra gli estratti a sorte, avranno diritto di reclamare. Allora contro questa cancellazione deciderà la Commissione presso il tribunale.

Contra il criterio di incompatibilità osserva che l'articolo 7 prevede la esclusione dall'ufficio di giurato dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio. Vorrebbe che di questa categoria fossero esclusi anche coloro che sono in pensione, come pure gli ufficiali e militari delle Forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri collocati a riposo. La proposta sembrerà ardita, ma la sua esperienza gli ha dimostrato che queste persone conservavano, nel giudicare, la loro particolare mentalità professionale, con una specie di solidarietà per il corpo o l'arma da cui provengono, che può toglier loro la necessaria serenità ed obiettività di giudizio.

Non approva poi in modo alcuno la esclusione dalle liste dei giurati degli avvocati, dei procuratori legali iscritti agli albi e degli esercenti il patrocinio legale dinanzi alle preture.

Gli avvocati e i procuratori, quando in periodo democratico, partecipavano alla giuria si mostravano i giudici più coscienziosi, più esperti, più obiettivi. Soltanto in regime fascista si manifestò la diffidenza verso gli avvocati, ritenuti, per la loro abitudine alla critica e alla libertà di pensiero, come la classe più avversa al regime. Comprendendoli nelle liste dei giudici popolari, è certo che essi reccheranno nei giudizi un apporto di grande serietà e di esperienza.

Nota poi una discrepanza, dovuta forse ad un errore di stampa, fra relazione e testo della legge. Mentre nel testo, all'articolo 17, si parla di giuria formata di nove membri, nella relazione si dice che il numero dei componenti la giuria è stabilito in dieci, e pure di dieci si parla all'articolo 2. Occorrerà rettificare questo errore.

Osserva inoltre che mentre il Ministro ritiene di giustificare col fatto della scarsità di personale giudiziario l'aver introdotto il sistema di un presidente non affiancato da due magistrati collaterali, il criterio è invece più che giustificato dalla superfluità di questi collaterali, constatata nel vecchio ordinamento regolato col sistema della giuria popolare.

Rileva poi che manca nel progetto qualunque menzione dell'indennità spettante ai giurati. Ricorda che molto spesso ottimi elementi si sottraevano all'ufficio di giurato, perché non erano in condizioni di allontanarsi dal proprio lavoro ordinario senza ricevere una congrua indennità. Non sarà male che il Ministro tenga conto di questo rilievo, o nel testo di questo provvedimento o in altro successivo. L'indennità per i giurati deve essere notevole e non inferiore, mai, a quella di un consigliere di appello, perché la funzione non è inferiore, per il tempo in cui viene esercitata.

Lo schema in esame riguarda soltanto l'ordinamento della Corte di assise. La relazione dice che con successivo provvedimento sarà regolato il rapporto processuale e l'oggetto, cioè la competenza della Corte di assise.

Bisogna riconoscere, a titolo di elogio, che il Guardasigilli si è preoccupato della necessità di sottrarre alla Corte di assise ordinata col sistema della giuria popolare, la cognizione di quei reati che esigono speciali qualità tecniche per il giudizio.

Crede che non sarebbe male far presente al Ministro, mentre elabora il nuovo decreto, qualche osservazione pratica dettata dalla esperienza. Cioè sarà bene evitare il sistema confuso dei questionari, che creava tanti errori giudiziari e che disorientava spesso anche i giurati più esperti. Sarà pure utile evitare che si torni al sistema del riassunto fatto dal Presidente dopo la discussione, perché quasi sempre questo riassunto si risolveva in una requisitoria, contro la quale non era possibile che l'ultima parola restasse alla difesa poiché la discussione era stata dichiarata chiusa. Invece, sarà utile che il Presidente, all'inizio del dibattimento, faccia un'obiettiva esposizione dei fatti dalla causa per orientare i giurati.

Sarebbe pure augurabile che i giurati potessero avere conoscenza degli atti processuali

prima del dibattito, e se non fosse possibile avere le copie, potessero prendere visione degli atti, considerandosi come servizio il tempo occupato per la visione qualche giorno prima del dibattimento.

Sarebbe anche bene evitare il sistema della votazione in udienza che era disposto nell'ultima forma di ordinamento della Corte di assise col sistema della giuria popolare, e che non ha risposto certamente alle esigenze di giustizia. La deliberazione dei giurati in camera di consiglio, riuniti senza la presenza non soltanto delle parti, ma anche del Presidente, può portare a scambi di idee in cui le persone più sensate, più intelligenti e più esperte possono portare dei lumi eliminando così eventuali errori. Anche questa, del resto, è una forma di democrazia.

Nell'esame degli articoli proporrà i vari emendamenti ed i voti cui ha accennato.

ALTAVILLA premette che se si fosse stati in circostanze diverse, avrebbe proposto un ordine del giorno, che, prescindendo dal compito attuale demandato alla Commissione, che è quello di esaminare l'ordinamento della Corte di assise, avrebbe fissato due concetti, che sono dimenticati in questo momento in cui l'abuso della parola democrazia finisce col sacrificare le necessità di utilità sociale, reclamate anche in epoca non fascista.

In primo luogo, la Corte di assise rappresenta una aberrazione, che, attraverso l'esperienza, si è dimostrata tale che la dottrina, la giurisprudenza e la pratica giudiziaria, prima dell'intervento del fascismo, si orientavano, in forma quasi unanime, verso il ritorno alla magistratura togata.

L'amministrazione della giustizia è qualcosa di così squisitamente tecnico che non può obbedire al concetto, che dicesi democratico, di attribuire a qualsiasi persona la risoluzione di problemi che decidono di tutta la vita di un uomo. Il dire che anche un buon lavoratore può decidere una causa (particolarmente quando, con un giusto concetto, si è tornati al criterio qualitativo della competenza e si sono voluti eliminare dalla competenza della Corte di assise reati che hanno bisogno di particolari conoscenze tecniche) significa dire una verità parziale, inquantoché chiunque ha esperienza di cose giudiziarie sa che ogni giorno, presso le Corti di assise, sorgono delle questioni in cui la situazione del diritto è così intimamente legata a quella di fatto che soltanto i tecnici possono risolvere tali problemi. Vi è indubbiamente al riguardo la necessità di una riforma. Il fascismo aveva tentato questa riforma in una maniera timida

che ha lasciato il problema insoluto, ma questa era una necessità sentita anche allora. Con la caduta del fascismo, noi dovremmo arrivare alla integrale riforma delle Corti di assise. Lo stabilire poi che i reati più gravi giudicati, per altro, da persone che non hanno una congrua competenza, possano essere sottratti al controllo di un magistrato di appello non risponde affatto ad un sano concetto di giustizia. Sicché queste Corti d'assise, nella loro struttura attuale, appaiono un paradosso.

In linea subordinata, avrebbe proposto che, se le Corti d'assise dovessero rimanere, esse dovrebbero trovare una giustificazione soltanto per i delitti compiuti per movente politico e passionale. Al di là di questi delitti la competenza dev'essere diversa, per certi altri delitti è necessario il giudizio dei tecnici, dei magistrati veramente competenti e capaci, di quei magistrati che ci diano le massime garanzie di probità e di capacità.

Come componente della Commissione di riforma della procedura penale, desidera che rimanga consacrato in alti questo suo pensiero.

Venendo ad esaminare il progetto, avverte anch'egli di non averne potuto approfondire lo studio come avrebbe voluto, a causa dell'insufficienza del tempo avuto per esaminarlo.

Per quanto riguarda l'età, è d'accordo col Relatore. Manifesta invece opinione contraria circa l'aumento del numero delle donne. Comprende che, aderendo al concetto democratico, vi debbano essere anche le donne nella giuria, ma non comprende la necessità della parità. La donna in genere non ha manifestato ancora la capacità necessaria per la decisione dei processi ed è molto dubbio che essa sia in grado di esercitare questa grave funzione.

Ritiene inoltre necessario che sia richiesto un titolo di studio superiore alla licenza elementare, perché il portare degli uomini incolti a decidere in materia di tanta gravità, è estremamente pericoloso. Per lo meno si dovrebbe arrivare alla licenza di scuola media inferiore.

Per quanto riguarda i precedenti penali, concorda nel concetto della maggiore severità possibile, perché il giudice deve dare sempre la massima garanzia di una specchiata probità. La giuria rinasce in questo momento, che è, in un certo senso, il momento più antistorico. La maggior preoccupazione in riguardo alla giuria è stata quella della corruzione riportare ora il sistema della giuria popolare, quando si è assistito persino

a tentativi di corruzione della magistratura, significa un po' fare un salto nel buio. E anche d'accordo con le osservazioni del Relatore per quanto riguarda la composizione della Commissione che deve giudicare dei reclami relativi alla formazione delle liste.

Concorda altresì nel concetto di non escludere dal partecipare alla giuria gli avvocati e i procuratori che hanno sempre dato ottima prova. Per quanto riguarda il numero dei giurati, è d'avviso che esso debba essere dispari. Ciò è reso necessario dall'opportunità pratica, per qualsiasi Collegio giudicante, tanto che anche per la Corte d'appello si è sentito il bisogno di portare il numero dei componenti da quattro a cinque. Da ultimo osserva che è stabilito, nell'articolo 19, che se vi sono più imputati e più difensori e i diversi difensori non si mettono d'accordo, si procede ad un sorteggio per cui il preferito ha il diritto di poter per primo ricusare. Così il diritto di ricusa potrebbe essere assorbito da uno solo dei difensori e degli imputati. Bisognerebbe invece stabilire il criterio che in caso di non accordo, questo diritto di ricusa fosse ripartito tra i diversi imputati.

PRESIDENTE, *Relatore*, è d'avviso che circa la riserva d'ordine generale espressa dal Consultore Altavilla è che nel momento non può formare oggetto di deliberazione, si potrà dire che la Commissione esprime, in linea di massima, parere favorevole al provvedimento, prescindendo dalla questione di principio circa il ripristino della Corte d'assise col sistema della giuria popolare.

Tuttavia il suo senso politico lo porta ad approvare l'ordinamento affidato alle giurie popolari a preferenza di quello affidato ai magistrati, perché pensa che la sensibilità popolare possa adattare spesso la rigida legge ad esigenze che non sempre i giudici togati sentono come possono sentire i giudici che sono emanazione diretta del popolo e ne rispecchiano il sentimento.

D'altra parte, errori giudiziari non meno gravi di quelli commessi dalle giurie sono stati commessi dai giudici togati, e la riforma delle sentenze lo dimostra ad esuberanza.

È giusto però quanto ha osservato il collega Altavilla circa l'assurdità di un organo giudiziario destinato a giudicare i delitti più gravi e che non è sottoposto ad alcun controllo. Mentre per reati minimi che comportano lievi pene c'è un giudice di appello, viceversa, per una condanna all'ergastolo, l'appello non esiste. Ma questo, un po', incide nella particolare esigenza di un giudizio affidato a giudici popolari e un po' anche nella

difficoltà pratica di creare quest'organo di controllo.

Se si dovesse arrivare alla creazione di una Corte di assise affidata soltanto a giudici togati, sarebbe augurabile che si arrivasse ad un giudizio di appello, o, quanto meno, ad una forma di controllo della Corte di cassazione anche con qualche indagine sul merito.

In ogni modo si tratta di questioni di natura piuttosto teorica che esulano dal campo circoscritto del provvedimento in esame.

Leggendo gli articoli si potranno proporre i ritocchi del caso.

(L'articolo 1 è approvato senza discussione)

ALTAVILLA propone di stabilire, all'articolo 2, lettera b), il numero dei giurati in nove, sia per l'opportunità già detta della disparità, sia per mettere l'articolo in armonia coll'articolo 17 che dispone che si chiamino in servizio nove giurati e sia per corrispondere alla proporzione del terzo rispetto alle donne.

MALGERI osserva che nella votazione, la parità dei voti si intende per la tesi più favorevole all'imputato.

PRESIDENTE, *Relatore*, obietta che potrebbero sorgere questioni circa questa applicazione della tesi più favorevole all'imputato.

(Si approva l'articolo 2 con l'emendamento che sostituisce alla lettera b), la parola nove, alla parola dieci e si approva l'articolo 3 senza discussione)

Riterrebbe utile, all'articolo 4, introdurre una disposizione per cui, in caso di dibattimenti di eccezionale importanza, per necessità pratiche o per la risonanza del giudizio, la Corte d'assise possa essere convocata anche in luogo diverso dalla sede del tribunale.

ALTAVILLA è d'accordo e propone di aggiungere in fine, dopo le parole « del distretto », le altre « o in altra sede consigliata da particolari esigenze di giustizia ».

(Si approva l'articolo 4 così emendato)

PRESIDENTE, *Relatore*, propone, all'articolo 5, lettera b), di mutare la parola « trentacinque », in « trenta » e la parola « sessanta », in « sessantacinque ».

(L'emendamento è approvato)

Propone in oltre di aggiungere alla lettera c), dopo la parola « morale », le altre « e di buona reputazione ».

MALGERI chiede in che modo si farebbe risultare la buona reputazione. La buona condotta l'attestano le autorità.

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che la reputazione è qualche cosa di più, e sono le Commissioni che devono accertarla, in base al paragrafo 1° dell'articolo 10.

ALTAVILLA è d'accordo col Presidente. Molte volte vi sono uomini di buona condotta morale, ma profondamente disistimati. La giustizia deve avere prestigio e perciò i giurati devono essere uomini stimati.

(L'emendamento alla lettera c) è approvato)

In quanto alla lettera d), propone che sia richiesta almeno la licenza di scuola media inferiore.

PRESIDENTE, *Relatore*, è contrario a questa proposta. Propone peraltro, il seguente emendamento aggiuntivo « e) non avere riportato condanne per delitti non colpiti a pena restrittiva della libertà personale, salvo che non sia intervenuta riabilitazione ».

(L'emendamento aggiuntivo è approvato — Si approva l'articolo 5 con l'emendamento alla lettera b), alla lettera c) e l'aggiuntivo lettera e)

Propone, occorrendo coordinare l'articolo 6 col precedente, di sostituire alle parole « importanti divieto di iscrizione nelle liste elettorali », le altre « previsti nella lettera e) dell'articolo precedente ».

(Si approva l'articolo 6 così emendato)

All'articolo 7, lettera a), propone la soppressione dell'ultima parte, dopo le parole « dell'Ordine giudiziario » e cioè « gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture ».

Alla lettera b) propone di aggiungere dopo le parole « in attività di servizio », le altre « ed anche se collocati a riposo » e di aggiungere ancora « gli ufficiali, sottufficiali e militari dei carabinieri e delle forze di pubblica sicurezza collocati a riposo ».

(Si approva l'articolo 7 coi predetti emendamenti alle lettere a) e b) — Si approva l'articolo 8 senza discussione)

All'articolo 9 propone di sostituire il capoverso, con quest'altro « L'elenco non dovrà comprendere meno di dieci, né più di cinquanta nomi ».

Vi sono comuni con mille abitanti. Non si vede come possano compilare l'elenco di cinquanta nominativi, quando nello stesso arti-

colo è detto che si deve sorteggiare una serie di nominativi corrispondenti all'uno per mille del numero totale degli elettori iscritti.

MALGERI propone che invece dell'uno per mille, si dica l'uno per cento.

ALTAVILLA trova che questo sia il criterio migliore.

PRESIDENTE, *Relatore*, concorda.

(L'emendamento è approvato)

In relazione, poi, all'emendamento appor- tato alla lettera b) dell'articolo 5, propone che il penultimo comma dell'articolo 9 venga modificato, sostituendo alla parola « trentacinque », la parola « trenta » e alla parola « sessanta », la parola « sessantacinque ».

(Si approva l'emendamento — Si approva l'articolo 9 coi due emendamenti)

All'ultimo comma dell'articolo 10 ove è detto che ogni cittadino può presentare reclamo contro le omissioni, propone di sostituire, per le ragioni già dette, alla parola « omissioni », la parola « cancellazioni », poiché, in relazione al paragrafo 2°, solo di queste può trattarsi.

(Si approva l'articolo 10 così emendato — Si approva senza discussione l'articolo 11)

Propone che l'articolo 12 sia emendato nel senso di sostituire alle parole « con l'assistenza di due giudici » le altre « con l'assistenza di un giudice, del sindaco del capoluogo o di un assessore da lui delegato, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato ».

ALTAVILLA non vorrebbe che dandosi questo incarico soltanto al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, si intasero le suscettibilità degli altri ordini professionali.

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che, benché i giurati siano scelti in varie categorie, la revisione degli elenchi è una funzione, oltre che amministrativa, anche giudiziaria e che pertanto non vi è motivo di urtare le suscettibilità di ordini professionali diversi da quello degli avvocati, cui competono altri incarichi di collaborazione con la giustizia.

(L'emendamento è approvato)

Propone che, nel numero 2 dello stesso articolo 12 la parola « omessi », sia sostituita con l'altra « cancellati ».

(Si approva l'emendamento e si approva l'articolo 12 come sopra emendato — Si approvano gli articoli 13 e 14 senza discussione)

ALTAVILLA, sul primo comma dell'articolo 15, fa osservare che la presenza dei difensori degli imputati alla estrazione può far supporre, secondo la formulazione del progetto, che essa sia prescritta a pena di nullità. Propone pertanto di aggiungere, dopo le parole « dei difensori degli imputati », le altre « che intendano intervenire »

(L'emendamento è approvato)

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che non è precisato il luogo in cui l'estrazione deve avvenire. Una volta essa avveniva nella sede della Corte d'appello.

ALTAVILLA ritiene che il luogo più indicato sia quello dei locali della Corte d'assise, dato che è stata prevista una apposita circoscrizione di competenza per ogni Corte d'assise, e cioè il circolo, e poi anche perché sul luogo dove deve essere celebrato il processo si trovano il Presidente della Corte e i difensori.

PRESIDENTE, *Relatore*, concorda. Osserva poi che occorre garantire in qualche modo la pubblicità alla estrazione, e che pertanto è opportuno stabilire che i difensori devono essere preavvisati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si proceda alla estrazione. Propone pertanto che l'emendamento Altavilla sia integrato in questo senso « che devono essere preavvisati e hanno facoltà di intervenire ».

(L'emendamento è approvato)

Propone inoltre di aumentare il numero delle schede che devono essere estratte, e cioè sostituire ventiquattro, con quaranta. Ciò per evitare inconvenienti e difficoltà in caso che siano numerose le richieste di dispensa per legittimo impedimento e per poter estendere il numero delle ricusazioni.

(L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 15 coi due emendamenti suddetti)

Per garantire che l'estrazione avvenga nel luogo dove devono celebrarsi i dibattimenti, propone che il primo comma dell'articolo 16 sia emendato nel senso di aggiungere, dopo le parole « due o più Corti di assise », le altre « nelle sedi in cui tali Corti d'assise debbono funzionare », e in correlazione all'emendamento apportato all'articolo 15, sostituire, nel secondo comma, la parola « ventiquattro », con « quaranta ».

(Si approvano l'articolo 16 con i detti emendamenti e l'articolo 17 che non dà luogo a discussione)

All'articolo 18, primo comma, propone di inserire, dopo la parola « imputato », le parole « a mezzo dei difensori interpellati nell'ordine dal Presidente ».

(L'emendamento è approvato)

MALGERI, dato che si è proposto di elevare a quaranta il numero dei giurati chiamati a prestare servizio, crede che si potrebbe estendere il numero delle ricusazioni. Tra l'altro, con questo criterio si riuscirebbe ad escludere anche qualcuno meno preparato e meno capace. Propone, quindi di mutare, nel primo comma, la parola « tre » con la parola « cinque ».

(Si approva l'emendamento — Si approva l'articolo 18 con i due emendamenti approvati)

ALTAVILLA ritiene che all'articolo 19 sarebbe necessaria una più equa distribuzione delle ricuse, stabilendone un numero proporzionale.

L'ultima parte dell'articolo 19 si riferisce solamente ad un accordo parziale. Bisognerebbe invece inserire al primo capoverso dopo le parole « ammessi a ricusare », le altre « e il numero proporzionale di ricuse che ogni difensore può esercitare ».

(La proposta è approvata e si approva l'articolo 19 così emendato)

All'articolo 20 numero 5°), dopo la parola « interpreti », propone di aggiungere « avvocati e consulenti tecnici ».

(Si approva l'articolo 20 con l'emendamento proposto — Si approvano altresì i rimanenti articoli senza discussione)

PRESIDENTE, *Relatore*, propone il seguente voto.

« La Commissione fa voti perché l'indennità giornaliera da corrispondersi ai giurati sia fissata in misura non inferiore all'emolumento spettante al grado di consigliere d'appello ».

Fa voti inoltre

« 1°) che nel decreto relativo al rapporto processuale e alla competenza della nuova Corte d'assise si tenga presente la necessità di sottrarre alla competenza della Corte d'assise la cognizione di quei reati che esigono particolari conoscenze giuridiche nei giudici e si torni con maggiore ampiezza al criterio della competenza qualitativa,

2°) che si semplifichi quel sistema del questionario, che era in vigore nel precedente ordinamento della Corte d'assise col sistema della giuria popolare,

3°) che si eviti il ripristino del riassunto fatto dal Presidente dopo la chiusura della discussione,

4°) che invece il dibattimento sia preceduto da una sommaria ed obiettiva esposizione dei fatti da parte del Presidente,

5°) che si eviti il ripristino del sistema della votazione in udienza, sostituendolo con

quello della deliberazione in camera di consiglio ».

(La Commissione approva)

Dichiara che la Commissione, prescindendo dalla riserva di principio espressa dal collega Altavilla, esprime parere favorevole al provvedimento, con gli emendamenti ed i voti approvati

La seduta termina alle 12.45.